

Adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone

Bontà ed efficacia delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone sono indiscusse. Nel corso degli anni sono tuttavia emerse alcune lacune legislative che il Parlamento svizzero su proposta dello stesso Consiglio federale ha deciso di colmare apportando, in particolare, delle puntuali modifiche alla Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera (LDist).

Considerato che i lavoratori indipendenti provenienti dall'estero che forniscono servizi in Svizzera – in quanto non lavoratori salariati – non sottostanno alle condizioni salariali e lavorative minime applicabili in Svizzera e definite dalla LDist, sempre più prestatori di servizi, che invero indipendenti non sono, cercano di trincerarsi abusivamente dietro lo statuto d'indipendente per così eludere le norme svizzere di protezione del diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali.

Proprio per rendere più efficace la lotta alla cosiddetta pseudo-indipendenza sono entrate in vigore, in data 1° gennaio 2013, delle nuove disposizioni che sanciscono l'obbligo di presentare sul posto determinati documenti a comprova del proprio statuto di lavoratore indipendente ovvero (i) una copia della notifica di distacco o della relativa autorizzazione, (ii) il modulo A1 – ex E101 – rilasciato dalle assicurazioni sociali del paese d'origine – per l'Italia l'INPS – così come (iii) una copia del contratto concluso con il mandante o il committente o una relativa conferma scritta. Il prestatore di servizi che non è in grado di presentare entro due giorni tali documenti o che non è riuscito a dare prova della sua attività lucrativa indipendente e il cui datore di lavoro non è identificabile può essere allontanato dal posto di lavoro. L'autorità cantonale può ordinare l'interruzione dei lavori.

Sempre in data 1° gennaio 2013 sono state precisate e potenziate le disposizioni sanzionatorie della LDist. Contestualmente all'introduzione di nuove sanzioni riguardanti l'indipendenza fittizia è stata prevista la possibilità di sanzionare con una multa fino a CHF 40'000 le aziende estere che, nonostante un divieto di offrire servizi sul territorio elvetico passato in giudicato, vengono colte a prestare attività in Svizzera.

Sono state inoltre introdotte delle sanzioni amministrative per le ditte, sia svizzere che estere, che non rispettano i salari minimi stabiliti nei contratti normali di lavoro (CNL). Anche le infrazioni ai contratti collettivi di lavoro (CCL) a cui è stata conferita obbligatorietà generale secondo la procedura agevolata potranno essere oggetto di sanzione.

In concomitanza con la festa nazionale dei lavoratori del 1° maggio 2013 è prevista l'entrata in vigore del nuovo obbligo di notifica salariale secondo cui i datori di lavoro esteri che distaccano lavoratori dipendenti in Svizzera dovranno, contemporaneamente alla notifica di distacco, indicare il salario dei lavoratori distaccati.

Dulcis in fundo il Parlamento svizzero si è pronunciato a favore di un rafforzamento della responsabilità solidale dell'appaltatore primario – sia questo impresa generale o totale o semplice impresa principale – in caso di violazione delle condizioni salariali minime da parte di un suo subappaltatore diretto o indiretto. Questa misura sarà limitata al settore dell'edilizia, del genio civile e dei rami accessori dell'edilizia e dovrebbe entrare in vigore in data 1° luglio 2013.



MARCO COLOMBINI
socio dello studio
legale Hartmann
Müller Partner di
Zurigo
(www.hmp.ch)
e assiste
regolarmente società
italiane attive
sul mercato svizzero.